



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

CIRCOLARE REGIONALE PER LA STAGIONE BALNEARE 2025

**DECRETO LEGISLATIVO
N. 116 DEL 30 MAGGIO 2008**

**Decreto del Ministero della Salute
del 30 marzo 2010 e del 19 aprile 2018**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

**Circolare regionale per la gestione della qualità delle acque di balneazione per la stagione 2025.
Attuazione della Direttiva 2006/7/CE del 15 febbraio 2006, del D.lgs. 30 maggio 2008, n.116 e del
D.M. 30 marzo 2010 e s.m.i.**

Sommario

1.	PREMESSA.....	2
1.1.	Informazioni generali.....	2
1.2.	I sistemi informativi utilizzati per il monitoraggio e la gestione delle acque di balneazione	3
2.	ESITI E CLASSIFICAZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2024	4
2.1.	Acque di balneazione aventi giudizio di qualità inferiore ad "eccellente"	4
2.2.	Superamenti dei limiti previsti dall'All. A del D.M. 30 marzo 2010 nella stagione 2024	6
2.2.1.	Inquinamento di breve durata (art. 2 comma 1 lett. d del D.lgs.116/08)	6
2.2.2.	Inquinamento di durata superiore alle 72 ore	7
3.	ELENCO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE E PROGRAMMA DI MONITORAGGIO 2025	9
3.1.	Raggruppamento di acque di balneazione	9
3.2.	Modifiche acque di Balneazione a Golfo aranci.....	9
3.3.	Individuazione dell'elenco delle acque di balneazione	9
3.4.	Programma di Monitoraggio.....	11
3.4.1.	Modifiche introdotte dal D.M. 19 aprile 2018 al D.M. 30 marzo 2010	13
4.	BALNEABILITÀ E MISURE DI GESTIONE.....	15
4.1.	Superamento dei limiti e divieto temporaneo alla balneazione.....	15
4.1.1.	Limiti di cui all'Allegato A del D.M. 30 marzo 2010.....	15
4.1.2.	Inquinamento di breve durata	17
4.1.3.	Proliferazione cianobatterica o di macroalghe, fitoplancton o fitobentos marino	18
4.2.	Comunicazioni.....	19
4.2.1.	Delimitazione dei divieti temporanei nel corso della stagione balneare	20
4.3.	Situazione anomala (art. 2 comma 1 punto g) D.lgs. n. 116/08.....	20
5.	PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE	22
6.	MODIFICA DELLA LISTA DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE	23
7.	INFORMAZIONE AL PUBBLICO E COMUNICAZIONI	24
8.	ELENCO DEGLI ALLEGATI.....	26



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

1. PREMESSA

1.1. Informazioni generali

La Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e recepita dallo Stato italiano con D.lgs. n. 116/08 e s.m.i., stabilisce disposizioni in materia di monitoraggio, classificazione, gestione ed informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione.

Il Decreto definisce le acque di balneazione come le *“acque superficiali o parte di esse nelle quali l'autorità competente prevede che venga praticata la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di balneazione”* ed impone che il punto di monitoraggio venga fissato all'interno dell'acqua di balneazione ed individuato ove si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio più elevato di inquinamento, sulla base del profilo delle acque di balneazione di cui all'art. 9 del medesimo Decreto.

Durante la stagione di balneazione devono essere applicate da tutti i soggetti competenti, ed in particolare dalla Regione, dai Comuni e dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS), tutte le disposizioni contenute nella Direttiva 2006/7/CE, nel D.lgs. 116/08 e nei Decreti del Ministero della Salute del 30 marzo 2010 e del 19 aprile 2018, nonché quelle contenute nella presente Circolare Regionale, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

La stagione balneare per la Regione Sardegna, ai fini della Direttiva 2006/7/CE e del D.Lgs 116/08, ha inizio in data 1° maggio e termina in data 30 settembre di ogni anno, ad eccezione delle due acque di balneazione del Comune di Villaputzu, presso la spiaggia di Murtas, per le quali la stagione ha inizio posticipato al 1° giugno, in conseguenza di quanto concordato in data 29.04.2016 tra tutti i soggetti istituzionali competenti e di quanto ratificato nel Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Ministero della Difesa e dalla Regione Autonoma della Sardegna in data 18.12.2017, a cui hanno fatto seguito gli atti integrativi sottoscritti nelle date del 11.02.2019 e del 09.02.2022 (quest'ultimo della durata triennale).

La presente Circolare è disponibile nel **Portale Regionale della Balneazione**, consultabile e scaricabile all'indirizzo <https://www.sardegnaambiente.it/balneazione/>.

Al termine di ogni stagione balneare, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.lgs. n. 116/08, la Regione Sardegna effettua la valutazione della qualità delle acque di balneazione, sulla base dei risultati delle analisi fornite dall'ARPAS, e la classificazione delle acque di balneazione, secondo i seguenti livelli di qualità:

- “scarsa”
- “sufficiente”
- “buona”
- “eccellente”



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

- *“insufficientemente campionata” o “non classificabile”.*

Gli esiti delle classificazioni sono resi noti con apposita Determinazione del Direttore del Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità (di seguito Servizio tutela e gestione delle risorse idriche o STGRI), trasmessa al Ministero della Salute, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed ai diversi soggetti competenti (Sindaci, ARPAS, etc.).

Inoltre, la stessa è resa disponibile al pubblico attraverso il Portale Regionale della Balneazione all'indirizzo <https://www.sardegnaambiente.it/balneazione/>.

1.2. I sistemi informativi utilizzati per il monitoraggio e la gestione delle acque di balneazione

A seguito delle evoluzioni normative ed, in ultimo, in attuazione della Direttiva 2006/7/CE, del D.lgs. n. 116/08 e dei D.M. 30 marzo 2010 e 19 aprile 2018, la Regione Autonoma della Sardegna, attraverso il Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, ha predisposto il **Portale Regionale della Balneazione**, raggiungibile all'indirizzo <https://www.sardegnaambiente.it/balneazione/>, al fine di promuovere e divulgare con tempestività le informazioni riguardanti le acque di balneazione, così come previsto dagli art.14 e 15 del D.lgs. 116/08.

Ulteriori informazioni inerenti allo stato di qualità dei corpi idrici ai sensi del D.lgs. n. 152/06, sia interni che di transizione e marino-costieri, e sugli scarichi provenienti da impianti di depurazione di acque reflue urbane ed industriali, possono essere acquisite attraverso il Sistema Informativo CeDoc (Centro di Documentazione dei bacini idrografici), istituito ai sensi della L.R. n. 14/2000. Attraverso il CeDoc, raggiungibile all'indirizzo <https://cedoc-webgis.regione.sardegna.it>, è possibile consultare i dati di monitoraggio delle acque sia per la qualità ambientale che per la specifica destinazione d'uso.

Le informazioni sulle acque di balneazione sono inoltre rese disponibili dal Ministero della Salute attraverso il "Portale Acque", all'indirizzo <https://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/>, nell'apposita sezione dedicata alle "Acque di balneazione" che ne consente la visualizzazione con i relativi punti di campionamento, gli esiti analitici, etc.

I risultati delle attività di campionamento, derivanti sia dalle analisi routinarie che da quelle eventualmente suppletive, vengono trasmessi dall'ARPAS ai Sistemi Informativi Regionali, al Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute, reso disponibile alle strutture preposte all'indirizzo <https://nsis.sanita.it>, nonché ai seguenti indirizzi PEC ed e-mail:

PEC

- pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

E-MAIL



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

- info.balneazione@regione.sardegna.it

2. ESITI E CLASSIFICAZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2024

La valutazione della qualità delle acque di balneazione viene effettuata sulla base dei risultati analitici dei parametri microbiologici di cui all'Allegato I del D.lgs. n. 116/08 (*Escherichia coli* ed Enterococchi intestinali), con la seguente modalità:

- in relazione a ciascuna acqua di balneazione;
- al termine della stagione balneare;
- attraverso l'elaborazione dei dati relativi alle ultime quattro stagioni;
- secondo la procedura di cui all'Allegato 3 del D.lgs. 116/08.

Per la stagione balneare 2024 il monitoraggio ha interessato 663 acque di balneazione, con campionamenti distribuiti nel periodo compreso tra aprile e settembre (ad eccezione di due acque relative alla spiaggia Murtas, nel Comune di Villaputzu, nelle quali sono distribuiti da maggio a settembre). Gli esiti della classificazione dei giudizi di qualità, elaborati sulla base dei dati di tale monitoraggio, contenuti nella Determinazione Rep. 173 prot. n. 12656 del 20.11.2024, sono sintetizzati nella seguente tabella:

Giudizio di qualità	n. di acque di balneazione
Non classificabili per insufficienza di campionamenti	0
Sufficiente	2
Scarsa	2
Buona	17
Eccellente	642
Totale	663

2.1. Acque di balneazione aventi giudizio di qualità inferiore ad “eccellente”

- a. Acque di balneazione classificate in stato di qualità “buona”

n.	Comune	Codice Nazionale	Codice Regionale	Denominazione
1	Aglientu	IT020104002012	B228SS	FOCE RIO VIGNOLA
2	Alghero	IT020090003021	B213SS	RISERVATO
3	Alghero	IT020090003001	B003SS	SAN GIOVANNI
4	Arzachena	IT020104004013	B177SS	CANNIGIONE
5	Cabras	IT020095018001	B019OR	SU SICCU -BARACCHE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

n.	Comune	Codice Nazionale	Codice Regionale	Denominazione
6	Cagliari	IT020092009009	B064CA	CALA MOSCA
7	Capoterra	IT020092011002	B068CA	SU SPANTU II
8	Castelsardo	IT020090023007	B223SS	100 M SUD SCARICO 44
9	Castelsardo	IT020090023002	B028SS	BAIA OSTINA
10	Cuglieri	IT020095019003	B045OR	SANTA CATERINA -SPIAGGIA
11	Dorgali	IT020091017009	B127NU	GONONE I
12	La Maddalena	IT020104012026	B280SS	STAGNALI
13	Quartu Sant'Elena	IT020092051014	B045CA	S'ORU E MARI
14	Siniscola	IT020091085001	B036NU	FOCE CANALE VIVARELLI -150 m a Sud
15	Siniscola	IT020091085005	B040NU	MARE LA TORRE
16	Sorso	IT020090069013	B221SS	FOCE RIO SORSO
17	Sorso	IT020090069007	B113SS	PEDRAMINCINA

b. Acque di balneazione classificate in stato di qualità **“sufficiente”**

Le seguenti n. 2 acque di balneazione hanno ottenuto lo stato di qualità sufficiente

n.	Comune	Codice Nazionale	Codice Regionale	Denominazione
1	Castelsardo	IT020090023012	B292SS	LA MARINA
2	Quartu Sant'Elena	IT020092051022	B173CA	725 M A SUD FOCE RIO FOXI

c. Acque di balneazione classificate in stato di qualità **“Scarsa”**

Le seguenti n. 2 acque di balneazione hanno ottenuto il giudizio di qualità scarsa

n.	Comune	Codice Nazionale	Codice Regionale	Denominazione
1	Golfo Aranci	IT020104011002	B071SS	III SPIAGGIA
2	Golfo Aranci	IT020104011012	B277SS	PRIMA SPIAGGIA

L'acqua di balneazione denominata “III Spiaggia”, pur avendo riportato sia nel 2023 che nel 2024 lo stato di qualità scarsa, a seguito delle specifiche misure di gestione adottate dal Comune di Golfo Aranci ai sensi dell'art. 8 comma 4 del D.lgs. n. 116/08 (finalizzate alla rimozione delle cause che hanno determinato il decadimento della qualità delle acque ed al contempo alla tutela dei bagnanti) nel corso della stagione balneare 2024 non ha registrato alcun fuori norma dei parametri microbiologici. Il giudizio di qualità “scarsa” ottenuto a conclusione della stagione 2024 (determinato dall'analisi dei dati analitici riferiti al quadriennio 2021-2024) è, infatti, derivante da superamenti registrati nelle annualità pregresse.

In merito all'acqua di balneazione denominata “Prima Spiaggia”, anch'essa con giudizio di qualità “scarsa”, il Comune di Golfo Aranci ha prontamente avviato varie misure di gestione comprendenti



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

diverse attività anche di concerto con Abbanoa S.p.A., gestore del Servizio Idrico Integrato, finalizzate alla rimozione delle cause che hanno determinato il decadimento della qualità delle acque ed al contempo alla tutela dei bagnanti. Il Sindaco del Comune di Golfo Aranci con Ordinanza n. 7 del 15.04.2025, ha precauzionalmente disposto il divieto temporaneo alla balneazione, secondo le modalità stabilite dalla norma (art. 15 del D.lgs. n. 116/08). La stessa potrà essere nuovamente aperta alla balneazione a seguito dell'andamento positivo delle analisi.

d. Acque di balneazione **“non classificabili per insufficienza di campionamenti”**

Per la stagione 2024 non risulta alcuna acqua di balneazione non classificata per insufficienza di campionamenti.

2.2. Superamenti dei limiti previsti dall'All. A del D.M. 30 marzo 2010 nella stagione 2024

2.2.1. Inquinamento di breve durata (art. 2 comma 1 lett. d del D.lgs.116/08)

Durante la stagione balneare 2024 si sono verificati dei fenomeni riconducibili ad “inquinamento di breve durata” (fenomeni che non incidono sulla qualità delle acque per più di 72 ore dal momento della prima incidenza) per un totale di n. 53 eventi di superamento dei valori limite previsti all'allegato A del Decreto 30 marzo 2010 e s.m.i. su un totale di n. 51 acque di balneazione di seguito riportate.

N	Comune	Codice Nazionale	Codice Regionale	Denominazione
1	Alghero	IT020090003001	B003SS	SAN GIOVANNI
2	Alghero	IT020090003004	B006SS	PUNTA NEGRA
3	Castelsardo	IT020090023001	B026SS	LU BAGNU
4	Castelsardo	IT020090023012	B292SS	LA MARINA
5	Porto Torres	IT020090058004	B218SS	100 M AD EST FOCE FIUME SANTO
6	Porto Torres	IT020090058006	B286SS	250 M OVEST SCARICO 92
7	Sorso	IT020090069008	B114SS	PORCHILE
8	Sorso	IT020090069010	B116SS	LA PAGLIASTRA
9	Sorso	IT020090069011	B219SS	LI NIBARI
10	Sorso	IT020090069013	B221SS	FOCE RIO SORSO
11	Stintino	IT020090089004	B095SS	CALA COSCIA DI DONNA
12	Stintino	IT020090089005	B096SS	ROCCE ROCCA RUJA
13	Stintino	IT020090089007	B098SS	L'APPRODO - SP. ROCCA RUJA
14	Posada	IT020091073003	B034NU	SPIAGGIA SAN GIOVANNI
15	Domus de Maria	IT020092018002	B085CA	CAPO SPARTIVENTO
16	Pula	IT020092050004	B075CA	SANTA MARGHERITA FLUMENDOSA CAMPING
17	Pula	IT020092050007	B079CA	CALA VERDE
18	Pula	IT020092050009	B081CA	SANTA MARGHERITA FRONTE ABAMAR HOTEL



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

N	Comune	Codice Nazionale	Codice Regionale	Denominazione
19	Pula	IT020092050010	B082CA	SANTA MARGHERITA VIA DELLE ORE
20	Domus de Maria	IT020092050011	B083CA	SANTA MARGHERITA FRONTE PINUS VILLAGE
21	Pula	IT020092050016	B201CA	COSTA DEI FIORI
22	Sarroch	IT020092066001	B070CA	PERD'E SALI
23	Sarroch	IT020092066005	B199CA	TORRE DEL DIAVOLO
24	Castiadas	IT020092106007	B189CA	DX CALA SINZIAS
25	Cabras	IT020095018013	B059OR	FUNTANA MAIMONI
26	Cuglieri	IT020095019003	B045OR	SANTA CATERINA -SPIAGGIA
27	Aglientu	IT020104002012	B228SS	FOCE RIO VIGNOLA
28	Aglientu	IT020104002013	B253SS	S. SILVESTRO
29	Arzachena	IT020104004009	B173SS	MANNENA
30	Budoni	IT020104009003	B025NU	SPIAGGIA VILLAGGIO AGRUSTOS
31	Budoni	IT020104009011	B135NU	FRONTE STAGNO S. ANNA
32	Golfo Aranci	IT020104011012	B277SS	PRIMA SPIAGGIA
33	La Maddalena	IT020104012005	B160SS	TEGGE
34	La Maddalena	IT020104012025	B279SS	NIDO AQUILA I
35	Olbia	IT020104017014	B198SS	A EST DI ISCIA SEGATA
36	Olbia	IT020104017016	B205SS	SOTTO PUNTA BADOS
37	Palau	IT020104020002	B051SS	PORTO RAFAEL
38	Palau	IT020104020003	B052SS	PORTO FARO
39	Palau	IT020104020008	B152SS	CALA INGLESE
40	Palau	IT020104020009	B153SS	BAIA DI NELSON PRIMO
41	Palau	IT020104020011	B155SS	SCIUMARA FOCE SURRAU
42	Palau	IT020104020016	B171SS	SPIAGGIA DEGLI SVEDESI
43	Palau	IT020104020020	B261SS	LOC.TA' M. PARISED DU
44	Santa Teresa Gallura	IT020104022001	B042SS	LA COLBA- PORTO PITROSU
45	Santa Teresa Gallura	IT020104022003	B044SS	SPIAGGIA S. TERESA RENA BIANCA
46	Santa Teresa Gallura	IT020104022004	B045SS	PORTO QUADRO
47	Santa Teresa Gallura	IT020104022005	B046SS	LA MARMORATA
48	Santa Teresa Gallura	IT020104022014	B144SS	CALA SAMBUCO
49	San Teodoro	IT020104023010	B020NU	SPIAGGIA BUNGALOW HOTEL
50	Tertenia	IT020105017004	B092NU	BARISONI
51	San Giovanni Suergiu	IT020107017001	B108CA	PUNTA STRETTA

2.2.2. Inquinamento di durata superiore alle 72 ore

Durante la stagione balneare 2024 si sono verificati n. 23 superamenti dei valori limite previsti all'allegato A del Decreto 30 marzo 2010, aventi una durata superiore alle 72 ore, nelle 21 acque di balneazione riportate nella tabella seguente.

N	Comune	Codice Nazionale	Codice Regionale	Denominazione
1	Alghero	IT020090003001	B003SS	SAN GIOVANNI
2	Alghero	IT020090003002	B004SS	OSPEDALE MARINO
3	Alghero	IT020090003003	B005SS	FERTILIA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

N	Comune	Codice Nazionale	Codice Regionale	Denominazione
4	Alghero	IT020090003007	B009SS	MUGONI
5	Alghero	IT020090003011	B083SS	LIDO
6	Alghero	IT020090003016	B089SS	PORTO CONTE - SANTIMBENIA
7	Alghero	IT020090003018	B091SS	PISCHINA SALIDA
8	Alghero	IT020090003020	B212SS	CALA BONA
9	Alghero	IT020090003025	B243SS	100 M OVEST MOLO - LOC. P.TO CONTE
10	Castelsardo	IT020090023012	B292SS	LA MARINA
11	Sassari	IT020090064001	B011SS	PORTO FERRO
12	Sorso	IT020090069007	B113SS	PEDRAMINCINA
13	Sorso	IT020090069010	B116SS	LA PAGLIASTRA
14	Siniscola	IT020091085005	B040NU	MARE LA TORRE
15	Arzachena	IT020104004019	B184SS	GOLFO PERO - MUNTIGGIU
16	Golfo Aranci	IT020104011012	B277SS	PRIMA SPIAGGIA
17	La Maddalena	IT020104012005	B160SS	TEGGE
18	La Maddalena	IT020104012011	B167SS	CALA DUE MARI
19	La Maddalena	IT020104012014	B233SS	PUNTA CANNONE
20	La Maddalena	IT020104012026	B280SS	STAGNALI
21	Santa Teresa Gallura	IT020104022013	B143SS	LA MARMORATA CENTRO RESIDENZIALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA**

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

3. ELENCO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE E PROGRAMMA DI MONITORAGGIO 2025

Il D.lgs. n. 116/08, all'art.4, prevede che le Regioni individuino e trasmettano al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, entro il 1° marzo di ogni anno:

- l'elenco delle acque di balneazione e i punti di monitoraggio;
- il programma di monitoraggio per la stagione balneare.

3.1. Raggruppamento di acque di balneazione

A decorrere dalla stagione balneare 2015 le acque di balneazione di seguito elencate sono state oggetto di raggruppamento ed ai fini del monitoraggio e della classificazione si fa riferimento alle “acque di balneazione contigue monitorate”.

Siti raggruppati a partire dal 2015	Acque di balneazione contigue monitorate
B129CA - Capo Pecora IT020106001001	B164CA - Su Scivu IT020106001009
B166CA - Su Pistoccu IT020106001011	B203CA - Portu de Maga IT020106001013
B131CA - Costa Verde S'Arcuentu IT020106001003	B132CA - Costa Verde Spiaggia Centro IT020106001004

3.2. Modifiche acque di Balneazione a Golfo aranci

Su richiesta del Comune di Golfo Aranci, nota prot. n. 0019024 del 20.11.2024, ed eseguite le valutazioni di competenza in capo ad ADIS ed ARPAS, l'acqua di balneazione denominata “III Spiaggia”, avente identificativo NUMIND IT020104011002, è stata suddivisa in due porzioni, si è istituita la nuova acqua di balneazione denominata “IV_V Spiaggia” con identificativo NUMIND IT020104011015 e ad essa è stato associato il nuovo punto di campionamento.

3.3. Individuazione dell'elenco delle acque di balneazione

Per la stagione balneare 2025, a seguito degli esiti della classificazione sullo stato di qualità delle acque di balneazione della stagione 2024 e dell'istituzione della nuova acqua di balneazione nel Comune di Golfo Aranci, sono state individuate 664 acque di balneazione corrispondenti a circa 1'410 km di costa, nonché i relativi tratti (Allegato 1) e punti di campionamento (Allegato 7).

Sin dalla stagione balneare 2011, la definizione della linea di costa, delle “acque adibite alla balneazione”, delle “acque non controllate” e di quelle “non adibite alla balneazione” (come di seguito



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

definite) è stata aggiornata sulla base della cartografia tecnica regionale, attraverso la quale si è individuata una linea di costa lunga poco più di 2'200 km (escluse le isolette minori, aventi perimetro inferiore a 300 m, con le quali si arriverebbe a circa 2'250 km) e definiti i tratti omogenei di costa riconducibili alle seguenti tipologie:

Acque adibite alla balneazione – circa 1'410 km

- **Allegato 1** - Elenco delle Acque di Balneazione;
- **Allegato 2** - Elenco dei tratti comunali delle Acque di Balneazione;
 - *Allegato 2a* - acque di balneazione ordinate per NUMIND;
 - *Allegato 2b* - acque di balneazione ordinate per Provincia/Comune.

Acque non controllate - circa 334 km

- **Allegato 3 - Acque non controllate:** tratti di costa potenzialmente balneabili (perché privi di pressioni) ma non controllati perché difficilmente raggiungibili (costa a picco sul mare, isolette aventi perimetro maggiore o uguale a 300 m, etc.).

Acque non adibite alla balneazione - circa 455 km

- **Allegato 4:**
 - **Zona di riserva integrale:** zone A, “riserva integrale”, delle Aree Marine Protette – lunghezza 60,9 km;
 - **Aree di foce:** tratti di costa prossimi a foci di corsi d’acqua e/o sbocchi a mare di altri corpi idrici, che, per le pressioni antropiche esistenti su questi ultimi, sono vietate alla balneazione – lunghezza 34,8 km;
 - **Zone portuali:** tratti di costa in corrispondenza delle aree portuali, e prossimi a queste, in cui, sia per questioni igienico-sanitarie che per la sicurezza dei bagnanti (traffico di imbarcazioni), è vietata la balneazione – lunghezza 162,44 km;
 - **Zone interdette per scarico:** tratti di costa interdetti alla balneazione per motivi igienico-sanitari, perché potenzialmente interessabili, direttamente o indirettamente, da scarichi di impianti di trattamento di reflui – lunghezza 32,8 km;
 - **Zone interdette permanentemente per altri motivi:** tratti di costa vietati alla balneazione per motivi diversi da quelli sopra elencati, e riconducibili alle tipologie “aree



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

militari”, “zone industriali”, “aree pericolose per la presenza di frane”, etc. – lunghezza 164,4 km.

I tratti sopra richiamati possono essere consultati sia attraverso il portale regionale sulla balneazione che tramite il Sistema Informativo CeDoc più sopra descritto.

L'elenco delle acque di balneazione di cui all'Allegato 1 contiene, tra l'altro, per ciascuna di esse, le coordinate di inizio e termine dell'acqua di balneazione stessa. Poiché ciascuna acqua di balneazione può ricadere a cavallo di più ambiti amministrativi comunali, è stato elaborato un ulteriore Allegato contenente il medesimo elenco delle acque di balneazione, in cui sono state identificate, per ciascuna di esse, le singole porzioni ricadenti in ciascun Comune. Tale allegato è prodotto con due tabelle ordinate rispettivamente per codice Numind (*Allegato 2a*) e per Provincia/Comune (*Allegato 2b*).

3.4. Programma di Monitoraggio

Il programma di monitoraggio, da condurre secondo le specifiche previste dal D.lgs. n. 116/08, prevede il controllo dei parametri riportati nell'Allegato I dello stesso, attraverso un campionamento, definito dal calendario di monitoraggio, per ciascuna acqua di balneazione, per tutta la durata della stagione balneare che, per la Sardegna, in accordo con l'art. 2 del D.lgs. n. 116/08, ha inizio e termine rispettivamente nelle date 1 maggio e 30 settembre, ad eccezione di due acque site nel Comune di Villaputzu, relative alla spiaggia Murtas, nelle quali ha inizio in data 1 giugno.

In accordo con quanto contenuto nell'All. IV del citato D.lgs. n. 116/08, è previsto un campionamento da effettuare poco prima dell'inizio della stagione balneare.

I campionamenti pre-stagionali rientrano a tutti gli effetti nell'algoritmo di classificazione e, secondo precise indicazioni ricevute dal Ministero della Salute, tali campionamenti, devono essere effettuati in data compresa tra il 7 ed il 30 aprile. I campioni pre-stagionali, in caso di superamento dei limiti stabiliti dal D.M. 30 marzo 2010, potranno essere sostituiti da successivi campionamenti suppletivi, senza che per essi vengano applicate le limitazioni di cui all'art. 6 comma 5 del D.Lgs n. 116/08 (il superamento può non essere di breve durata e la sostituzione non rientra nel conteggio del numero massimo di sostituzioni effettuabili, descritto al successivo *Cap. 4.1.1.2. Inquinamento di breve durata*). Per le finalità connesse all'apertura alla balneazione ed ai fini della classificazione di fine stagione verrà utilizzato, pertanto, il campione pre-stagionale prelevato più prossimo alla data di avvio della stagione balneare a prescindere dal fatto che questo sia routinario o suppletivo.

In attuazione di quanto riportato nel medesimo Allegato, il Programma di Monitoraggio prevede, inoltre, che le date di prelievo siano distribuite nell'arco di tutta la stagione balneare e che l'intervallo tra le date di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

due prelievi consecutivi non superi la durata di 31 giorni per tutto il periodo di monitoraggio (semestre aprile-settembre). È altresì consentito un ritardo massimo di 4 giorni dalla data indicata in calendario.

Il soggetto preposto alle attività di redazione e di attuazione del Programma di Monitoraggio, come previsto dalla L.R. n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i., è l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS).

Il calendario dei prelievi per la stagione balneare 2025 (Allegato 5) viene trasmesso dall'ARPAS al Ministero della Salute secondo le modalità ed i tempi previsti dalla norma.

I prelievi dovranno essere eseguiti secondo le modalità previste dall'Allegato D del Decreto attuativo 30 marzo 2010 e s.m.i., non potranno essere effettuati in data antecedente a quella del calendario né potranno essere svolti con un ritardo di oltre 4 giorni dalla data prevista (art. 6 del D.lgs. 116/08).

In presenza di situazioni particolari, tali da rendere impossibile l'effettuazione dei prelievi entro i 4 giorni dalla data prevista (quali, ad esempio, avverse condizioni meteo marine), il campionamento dovrà avvenire il primo giorno utile, cessate le cause ostative. **Tale posticipazione dovrà essere sempre giustificata e supportata da idonea documentazione**, tempestivamente trasmessa tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi:

Ministero della Salute:

PEC

- dgprev@postacert.sanita.it

E-MAIL

- fulvio.ferrara@iss.it

Regione:

PEC

- pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

E-MAIL

- info.balneazione@regione.sardegna.it

Sindaco del Comune interessato:

PEC

E-MAIL

Inoltre, nei casi in cui dovessero manifestarsi fenomeni di inquinamento tali da determinare o far presumere un rischio per la salute, le autorità competenti informate a riguardo (anche a seguito di segnalazione pervenuta da parte dei cittadini) dovranno:

- avvisare tempestivamente le strutture sanitarie preposte, il Comune territorialmente competente e l'ARPAS (arpas@pec.arpa.sardegna.it):



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

- avvisare tempestivamente l'Amministrazione regionale agli indirizzi PEC ed e-mail più sopra richiamati;
- provvedere all'attuazione delle misure di gestione previste dall'art. 10 del D.lgs. n. 116/08, ivi compresa l'informazione al pubblico;
- apporre un divieto temporaneo di balneazione, se necessario.

In concomitanza con il campionamento dei parametri microbiologici, dovranno altresì essere rilevati, secondo le modalità dell'allegato D del Decreto attuativo 30 marzo 2010 e s.m.i., i seguenti parametri:

- temperatura dell'aria
- temperatura dell'acqua
- vento
- stato del mare
- corrente superficiale
- condizioni meteorologiche

Inoltre, anche al fine della definizione dei profili delle acque di balneazione, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 116/08 ed a tutela della salute pubblica, le autorità competenti, nell'ambito dell'attività di monitoraggio, e/o i soggetti interessati (ivi compresi anche i cittadini) sono tenuti a comunicare alla Regione - Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, all'ARPAS ed al Comune interessato, le informazioni di cui agli artt. 10, 11 e 12 del succitato Decreto e, in particolare:

- segnalazioni di proliferazione cianobatterica (si veda il paragrafo successivo);
- segnalazioni di proliferazione di macroalghe e fitoplancton - *Ostreopsis ovata* (si veda il paragrafo successivo);
- segnalazioni di altri inquinanti, valutabili attraverso l'ispezione visiva, quali reflui e/o rifiuti liquidi in genere recapitanti a mare, residui bituminosi, vetro, plastica, gomma, ecc.

Le autorità competenti (e in particolare Comuni, ARPAS, Province, Gestore del Servizio idrico integrato, Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, etc.), ricevute le eventuali segnalazioni, sono tenute, ciascuna per quanto di propria competenza, all'adozione delle misure di gestione di cui agli articoli 10, 11 e 12 del D.lgs. 116/08 ed all'attuazione di quanto previsto dal D.M. 30 marzo 2010 e dal D.M. 19 aprile 2018.

3.4.1. Modifiche introdotte dal D.M. 19 aprile 2018 al D.M. 30 marzo 2010

Il Decreto del Ministero della Salute del 19 aprile 2018 introduce delle importanti modifiche al Decreto del 30 marzo 2010, le cui principali vengono di seguito sinteticamente richiamate:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

- trasmissione al Ministero della Salute delle Ordinanze Sindacali di divieto e delle eventuali revoche da effettuarsi direttamente a carico dei Comuni, per via telematica, attraverso il Portale sopra citato;

I Comuni devono trasmettere per via telematica i provvedimenti di divieto e di eventuale revoca del divieto di balneazione non appena ricevuta la comunicazione dell'ARPAS, tramite una specifica funzionalità del Portale Acque del Ministero della Salute, secondo le modalità operative definite con provvedimento congiunto della Direzione Generale della prevenzione sanitaria e della Direzione Generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della Salute, da pubblicare sul sito istituzionale del predetto Ministero.

- adozione dei criteri di monitoraggio indicati nelle linee guida per fioriture algali e cianobatteri, pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanità nei rapporti Istisan [14/19](#) e [14/20](#).

Qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica o di macroalghe, fitoplancton o fitobentos marino, l'ARPAS garantisce un monitoraggio adeguato per consentire un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute, secondo quanto di seguito riportato:

- *Ostreopsis cf ovata*: "linee guida per la gestione delle fioriture negli ambienti marino costieri in relazione a balneazione e altre attività ricreative", pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanità nel rapporto Istisan n. 14/19 e successivi aggiornamenti, consultabili sul sito web <https://www.iss.it/>;
- Cianobatteri: "linee guida per la gestione delle fioriture di cianobatteri nelle acque di balneazione", pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanità nel rapporto Istisan n. 14/20 e successivi aggiornamenti, consultabili sul sito web <https://www.iss.it/>;
- Monitoraggio ambientale: protocolli operativi realizzati dall'Istituto Superiore di Sanità per la protezione e la ricerca ambientale in collaborazione con le Agenzie regionali di protezione ambientale consultabili sul sito web <https://www.isprambiente.gov.it/it>.

Le informazioni ed i documenti di cui sopra sono resi disponibili e consultabili all'indirizzo web <https://www.sardegnaambiente.it/balneazione/> alla voce "Normativa di riferimento e Cartellonistica" o direttamente al seguente link

<https://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=1481&s=144442&v=2&c=8254&idsito=39>.

Le strutture richiamate dovranno, a seguito delle segnalazioni di cui sopra, trasmettere tutte le informazioni anche alla Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, all'ARPAS ed informare il Sindaco del Comune interessato sui risultati ottenuti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

4. BALNEABILITÀ E MISURE DI GESTIONE

I D.M. 30 marzo 2010 e 19 aprile 2018 definiscono i criteri per determinare, nel corso della stagione balneare, i divieti di balneazione. In particolare, il D.M. 30 marzo 2010 fissa, nell'Allegato A, i valori limite relativi ai parametri *Escherichia coli* ed Enterococchi intestinali mentre il D.M. 19 aprile 2018, attraverso le linee guida più sopra citate (rapporti ISTISAN 14/19 e 14/20) individua le *Fasi del piano di sorveglianza e le azioni da intraprendere nelle aree ad elevato e medio rischio di fioritura di Ostreopsis cf. ovata e di cianobatteri*.

La Regione Autonoma della Sardegna, attraverso l'ARPAS, provvede affinché il monitoraggio dei suddetti parametri venga effettuato secondo le procedure e le modalità previste dall'Allegato V del D.lgs. 116/2008 e dai decreti attuativi (D.M. 30 marzo 2010 e D.M. 19 aprile 2018).

Nel corso della stagione balneare devono essere effettuati i campionamenti secondo il calendario di monitoraggio (campionamenti routinari). Nei casi in cui dovessero presentarsi dei superamenti dei limiti nelle analisi routinarie o delle situazioni inaspettate (sulla base di evidenze e/o segnalazioni, anche da parte di terzi, ivi compresi i cittadini) che potenzialmente potrebbero mettere a rischio la salute dei bagnanti, l'ARPAS dovrà effettuare dei sopralluoghi e dei campionamenti non previsti dal calendario di monitoraggio (campionamenti suppletivi) e, se ritenuto opportuno, anche su punti di prelievo non inclusi nella rete di monitoraggio (analisi fuori rete di monitoraggio), al fine di verificare la reale presenza e l'estensione del fenomeno.

4.1. Superamento dei limiti e divieto temporaneo alla balneazione

4.1.1. Limiti di cui all'Allegato A del D.M. 30 marzo 2010

Nel caso in cui si verifichi, durante la stagione balneare, il superamento dei limiti dei parametri microbiologici (Fuori Norma) di cui all'Allegato A del D.M. 30 marzo 2010, sia a seguito di campionamenti routinari che a seguito di campionamenti suppletivi, dovranno essere attivate le seguenti misure di gestione.

- I. Il Dipartimento dell'ARPAS, competente per territorio interessato, inserisce tempestivamente i dati relativi al "Fuori Norma" nell'omonima sotto-sezione della sezione "Analisi" del NSIS, utilizzando l'apposito template predisposto dal Ministero. Contestualmente, il medesimo Dipartimento comunica formalmente il superamento dei limiti dei parametri microbiologici, possibilmente tramite posta elettronica certificata, al Comune (o ai Comuni, qualora l'acqua di balneazione ricada a cavallo di più Amministrazioni), alle strutture sanitarie ed alle Capitanerie di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

Porto territorialmente competenti, alla Regione ed al Ministero della Salute. Per tale comunicazione dovrà essere utilizzato il modello riportato nell'Allegato 6a "Modello comunicazione di fuori norma balneazione" o nell'Allegato 6b "Modello comunicazione Fuori Norma generico" (da utilizzare nei casi in cui non vi sia da emettere una ordinanza di divieto alla balneazione), avendo cura di indicare *"le possibili cause che potrebbero aver determinato il superamento dei limiti di norma"*. L'invio delle comunicazioni inerenti ai Fuori Norma ed ai relativi rientri entro i limiti dovrà avvenire a prescindere dal fatto che l'area interessata sia già sottoposta o meno a divieto di balneazione.

Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere trasmesse al Ministero ed alla Regione attraverso posta elettronica ai seguenti indirizzi:

Ministero della Salute:

PEC

- dgprev@postacert.sanita.it

E-MAIL

- fulvio.ferrara@iss.it

Regione:

PEC

- pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

E-MAIL

- info.balneazione@regione.sardegna.it

- II. Il Sindaco del Comune interessato, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.M. 30 marzo 2010 e del D.M. 19 aprile 2018, nel caso non risulti precedentemente chiusa alla balneazione con proprio provvedimento, deve emettere un'ordinanza di divieto temporaneo alla balneazione per tutta l'area di pertinenza del punto di campionamento ricadente nell'ambito amministrativo di propria competenza ed informare, in maniera tempestiva, i bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 116/08. Tali Ordinanze dovranno essere trasmesse al Ministero, alla Regione ed all'ARPAS, secondo le modalità previste nella presente Circolare. Le Strutture Sanitarie e le Capitanerie di Porto territorialmente competenti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, forniranno un supporto in materia di verifica di adozione delle Ordinanze Sindacali di divieto alla balneazione (ai sensi della normativa più sopra richiamata) e della relativa applicazione.
- III. L'ARPAS esegue i campionamenti di verifica ritenuti necessari per l'accertamento dell'eventuale persistenza dell'inquinamento o del rientro entro i limiti previsti dall'allegato A del D.M. 30 marzo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

2010. Quindi essa valuta ed identifica le cause che hanno dato origine all'inquinamento e comunica sempre l'esito delle analisi al Comune, alla Regione ed al Ministero della Salute, secondo le modalità sopra riportate.

A seguito dell'accertamento potranno verificarsi i seguenti casi:

- Il campionamento di verifica di cui sopra da esito favorevole. Il Sindaco, a seguito della comunicazione ricevuta dall'ARPAS, provvederà ad emettere l'Ordinanza di revoca della chiusura temporanea dell'acqua di balneazione. Tale Ordinanza dovrà essere trasmessa al Ministero, alla Regione ed all'ARPAS, secondo le modalità previste nella presente Circolare;
- Il campionamento di verifica di cui sopra confermare l'esito sfavorevole. Il provvedimento di chiusura temporanea NON potrà essere revocato, se non al primo esito favorevole di un campionamento suppletivo o routinario.

4.1.2. Inquinamento di breve durata

L'articolo 2 della Direttiva 2006/7/CE al punto 8) definisce l'inquinamento di breve durata come un inquinamento microbiologico che *“non influisce sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza sulla qualità delle acque di balneazione”*.

Sulla base di precise indicazioni avute dal Ministero della Salute, è da considerare inquinamento di breve durata ogni superamento che rientri entro i limiti di norma entro il terzo giorno successivo alla data di rilevamento del fuori norma.

In tal caso, a seguito del campionamento che certifica l'inquinamento di breve durata, per le finalità di cui all'art. 6, comma 5 (ovvero l'eventuale sostituzione del campionamento routinario sfavorevole ai fini della classificazione della qualità delle acque), **dovrà essere effettuato un ulteriore campionamento, secondo le modalità di cui all'allegato IV del D.lgs. n. 116/08, entro i 7 giorni successivi alla data del citato campionamento favorevole e tale campione sostituirà quello routinario sfavorevole.**

Secondo quanto previsto dall'All. II del D.lgs. n. 116/08, il numero di campioni scartati a norma dell'articolo 6, comma 5, del citato D.lgs. n. 116/08, a causa dell'inquinamento di breve durata durante l'ultimo periodo di valutazione (di norma il quadriennio utilizzato per la classificazione) dovrà rappresentare non più del 15% del totale dei campioni previsti nel calendario di monitoraggio fissato per quel periodo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

Allo scopo di tutelare la salute pubblica, la procedura di sostituzione del campione routinario sfavorevole potrà essere effettuata, ai fini della classificazione, per una data acqua di balneazione, una sola volta nell'arco della medesima stagione balneare.

Non rientrano nella casistica descritta dal presente paragrafo i campionamenti pre-stagionali.

Prima dell'inizio della stagione balneare, i Comuni con acque di balneazione aventi un divieto stagionale alla balneazione (di norma per effetto degli esiti della classificazione nell'anno precedente), potranno, ove interessati, inviare all'ARPAS ed all'ADIS una comunicazione avente ad oggetto la preliminare richiesta di campionamento suppletivo delle proprie acque interdette nei casi in cui, nell'arco della stagione balneare, dovessero presentare superamenti dei limiti di norma. A corredo della eventuale richiesta dovrà essere allegata apposita documentazione attestante le significative ripercussioni economiche negative connesse allo stato di qualità delle acque, nonché una descrizione delle misure di gestione attuate per la rimozione delle cause di inquinamento e/o per la tutela dei bagnanti. Ove ritenuto opportuno, sarà cura di ARPAS, sentita l'ADIS, provvedere ad eseguire il campionamento suppletivo entro le 72 ore (e precisamente entro e non oltre il terzo giorno dalla data del superamento) e l'ulteriore campionamento entro i successivi 7 giorni ai fini della sostituzione del campione routinario sfavorevole.

4.1.3. Proliferazione cianobatterica o di macroalghe, fitoplancton o fitobentos marino

L'ARPAS, in attuazione di quanto previsto all'art. 1 comma 1 del D.M. 19 aprile 2018, sulla base dei profili delle acque di balneazione ed in tutti i casi in cui ritenga possa aversi un potenziale di proliferazione cianobatterica o di macroalghe, fitoplancton o fitobentos marino, dovrà provvedere ad effettuare un monitoraggio adeguato per consentire un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute in accordo con quanto previsto dalle linee guida per l'*Ostreopsis cf ovata*¹, per i Cianobatteri² e dai protocolli operativi realizzati dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) in collaborazione con le Agenzie regionali di protezione ambientale consultabili sul sito web <https://www.iss.it/>, nel portale regionale alla balneazione <https://www.sardegnaambiente.it/balneazione/> alla voce "normativa di riferimento e cartellonistica" o direttamente al seguente link <https://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=1481&s=144442&v=2&c=8254&idsito=39>.

¹ "*Ostreopsis cf ovata*: linee guida per la gestione delle fioriture negli ambienti marino costieri in relazione a balneazione e altre attività ricreative", pubblicate dall'Istituto superiore di sanità nel rapporto Istisan n. 14/19 e successivi aggiornamenti, consultabili sul sito web <https://www.iss.it/>.

² "Cianobatteri: linee guida per la gestione delle fioriture di cianobatteri nelle acque di balneazione", pubblicate dall'Istituto superiore di sanità nel rapporto Istisan n. 14/20 e successivi aggiornamenti, consultabili sul sito web <https://www.iss.it/>.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

L'ARPAS dovrà, inoltre, garantire l'attuazione delle "Fasi del piano di sorveglianza e azioni da intraprendere nelle aree ad elevato e medio rischio di fioritura di *Ostreopsis cf. ovata* e cianobatteri" di cui alle citate linee guida.

4.2. Comunicazioni

Il Comune, in attuazione di quanto previsto dal D.M. 30 marzo 2010 e dal D.M. 19 aprile 2018 ed in accordo con quanto previsto dall'art. 15 del D.lgs. n. 116/08, non appena ricevuta comunicazione dalle strutture tecniche dell'ARPAS, predispone e trasmette i provvedimenti formali di divieto ed eventuale revoca al Ministero della Salute ed alla Regione, attraverso le seguenti modalità:

Ministero della Salute:

PORTALE ACQUE

- Sistema Informativo NSIS (<https://nsis.sanita.it>)

PEC

- dgprev@postacert.sanita.it

E-MAIL

- fulvio.ferrara@iss.it

Regione:

PEC

- pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

E-MAIL

- info.balneazione@regione.sardegna.it

▪ ARPAS:

- arpas@pec.arpa.sardegna.it

La medesima documentazione deve, inoltre, essere trasmessa anche alle Strutture Sanitarie ed alle Capitanerie di Porto territorialmente competenti. Nei richiamati provvedimenti devono essere indicate le ragioni del divieto.

Il Comune, inoltre, nei casi in cui dovessero manifestarsi fenomeni di inquinamento tali da determinare o far presumere un rischio per la salute (anche a seguito di informazione pervenuta da parte dei cittadini), dovrà provvedere all'attuazione delle misure di gestione previste dall'art. 10 del D.lgs. n. 116/08, ivi compresa l'informazione del pubblico e, se necessario, dovrà apporre un divieto temporaneo di balneazione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA**

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

Le autorità competenti, inoltre, provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora emergano situazioni inaspettate potenzialmente in grado di determinare un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti.

Tutti i provvedimenti sopra citati dovranno essere trasmessi secondo le modalità precedentemente richiamate.

4.2.1. Delimitazione dei divieti temporanei nel corso della stagione balneare

Nei casi di divieto temporaneo, previa emanazione di relativa Ordinanza Sindacale all'intera acqua di balneazione, l'ARPAS valuta l'opportunità di proporre al Servizio tutela e gestione delle risorse idriche una limitazione del divieto ad un tratto dell'acqua di balneazione, attraverso una serie di campionamenti, nei giorni successivi alla manifestazione dell'evento inquinante, in punti di controllo significativi a distanza crescente dal punto di prelievo, per meglio delimitare, eventualmente, l'area interessata dal fenomeno inquinante.

A seguito del parere positivo del STGRI, l'ARPAS dovrà comunicare al Sindaco interessato gli esiti degli approfondimenti e proporre la modifica dell'ordinanza già emessa al fine di limitare l'area interdetta al tratto effettivamente interessato dal fenomeno inquinante.

A seguito della eventuale delimitazione dell'area da interdire, l'ARPAS deve analizzare le cause del superamento del valore limite, trasmettere apposita relazione al citato Servizio tutela e gestione delle risorse idriche che deve valutare se opportuno suddividere o raggruppare le acque di balneazione ed aggiornare i relativi profili, secondo i criteri di cui al D.lgs. n. 116/08.

La serie di campionamenti effettuati per la eventuale delimitazione del tratto inquinato deve essere inserita dall'ARPAS nell'apposita sotto sezione "Analisi fuori rete di monitoraggio" del Sistema Informativo NSIS del Ministero della Salute.

4.3. Situazione anomala (art. 2 comma 1 punto g) D.lgs. n. 116/08

Nel caso in cui si verifichi una situazione anomala, definita dal D.lgs. 116/08 come *"evento o serie di eventi con impatto sulla qualità delle acque di balneazione e il cui verificarsi è previsto in media non più di una volta ogni quattro anni"*, devono essere attivate le seguenti procedure:

- l'ARPAS segnala la situazione anomala rilevata al Comune e, per conoscenza, al Ministero della Salute, alla Regione ed alle strutture sanitarie territorialmente competenti. Analoga



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

segnalazione dovrà essere effettuata dal Comune nei casi in cui dovesse rilevare situazioni anomale;

- il Comune informa i bagnanti, in maniera tempestiva, anche attraverso web o altri sistemi di comunicazione, sulla durata e sulle cause delle situazioni anomale, adottando, ove necessario, anche i provvedimenti di chiusura alla balneazione;
- il Programma di Monitoraggio può essere sospeso e ripreso alla fine della situazione anomala, prelevando nuovi campioni in sostituzione di quelli mancanti a causa della situazione medesima; le eventuali sospensioni dei campionamenti da parte dell'ARPAS devono essere preventivamente concordate col Servizio tutela e gestione delle risorse idriche;
- l'ARPAS trasmette tempestivamente alla Regione l'informazione sulle eventuali situazioni anomale per le finalità inerenti alla compilazione della tabella 3 dell'Allegato F del Decreto 30 marzo 2010 e s.m.i.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

5. PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

La Regione Autonoma della Sardegna predispone e aggiorna, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 116/08, i **Profili delle acque di balneazione** e li trasmette al Ministero della Salute entro il termine previsto dalle norme. A tal fine sono state utilizzate le informazioni fisiche, geografiche e idrologiche sia delle acque di balneazione che delle acque superficiali afferenti, nonché le informazioni sulla presenza di fonti di inquinamento (pressioni) e le misure volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione, derivanti, tra l'altro, dai Sistemi Informativi sopra richiamati predisposti dal Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, anche in attuazione della Direttiva 2000/60/CE.

Le informazioni relative all'analisi delle pressioni, condotta in attuazione della richiamata Direttiva 2000/60/CE, sono contenute nel "Riesame e Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna" (disponibile all'indirizzo <https://autoritadibacino.regione.sardegna.it/>) approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna con Deliberazione n. 2 del 11 febbraio 2022 e mediante DPCM del 7 giugno 2023.

Il quadro conoscitivo relativo ai profili delle acque di balneazione viene completato attraverso il coinvolgimento dei Comuni ed il supporto delle Province e dell'ARPAS. Le amministrazioni Comunali provvedono, per quanto di propria competenza, al completamento delle informazioni necessarie per la redazione dei Profili delle Acque di Balneazione, attraverso le schede precompilate disponibili all'indirizzo internet ad accesso riservato <https://www.sardegnaedoc.it/balneazione/login>, i cui contenuti sono consultabili attraverso i link riportati alla voce "Profili acque di balneazione" presente nella sezione "Programma di Monitoraggio" del portale regionale della balneazione <https://www.sardegnaambiente.it/balneazione/>.

I Profili così predisposti vengono costantemente aggiornati dal Servizio tutela e gestione delle risorse idriche e, per le parti di competenza, dai Comuni interessati, anche a seguito di informazioni riguardanti le acque di balneazione che dovessero pervenire nell'arco della stagione balneare.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

6. MODIFICA DELLA LISTA DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

Le Amministrazioni Comunali, l'ARPAS, i cittadini, ecc., sia direttamente che attraverso il dialogo con le amministrazioni stesse, che intendono proporre l'istituzione di una nuova acqua di balneazione o l'eliminazione/modifica di un'acqua di balneazione esistente, possono formulare delle proposte specificandone i motivi, inviando la richiesta al Servizio tutela e gestione delle risorse idriche ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

PEC

- pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

E-MAIL

- info.balneazione@regione.sardegna.it

Le eventuali proposte inerenti alla nuova istituzione, alla modifica e/o all'eliminazione di un'acqua di balneazione dall'elenco esistente, devono essere **comunicate entro il 30 novembre** di ogni anno al fine di permettere al Servizio tutela e gestione delle risorse idriche di effettuare delle valutazioni in merito. Il citato Servizio deve quindi valutare, sentiti gli organi centrali e di concerto con l'ARPAS e gli Enti locali territorialmente competenti, le fattibilità tecnico-economiche derivanti dalle modifiche proposte, al fine di aggiornare l'elenco delle acque di balneazione e predisporre il programma di monitoraggio per la stagione successiva.

Nelle acque di balneazione di nuova istituzione, ai fini della prima valutazione di qualità, ai sensi dell'art.7 del D.lgs. 116/08, devono essere effettuati 16 campionamenti rappresentativi del periodo aprile – settembre, nell'arco di una o più stagioni balneari consecutive.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

7. INFORMAZIONE AL PUBBLICO E COMUNICAZIONI

Il D.lgs. n. 116/08, recependo le Direttive Comunitarie che prevedono l'accesso alle informazioni ambientali e la partecipazione del pubblico all'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale, contiene disposizioni precise sulle informazioni che devono essere fornite al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione.

Tutte le autorità coinvolte in materia (tra le quali si citano il Ministero della Salute, la Regione, le Province, i Comuni, l'ARPAS, etc.), ciascuna per quanto di propria competenza, assicurano al pubblico la possibilità di partecipare attivamente anche alla definizione o revisione degli elenchi delle acque di balneazione attraverso suggerimenti, osservazioni o reclami.

Il Ministero della Salute fornisce le informazioni al pubblico attraverso l'attivazione del sito internet <https://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/>, nel quale sono riportati, georeferenziati, i dati sulla qualità delle acque di balneazione trasmessi dalla Regione.

La Regione Autonoma della Sardegna, per quanto di propria competenza, fornisce le informazioni al pubblico tramite il portale appositamente realizzato, raggiungibile sia direttamente all'indirizzo <https://www.sardegnaambiente.it/balneazione/>, sia attraverso il sito regionale dell'Ambiente, raggiungibile all'indirizzo <https://www.sardegnaambiente.it/> col link al canale tematico "Balneazione".

Le informazioni sono, inoltre, disponibili attraverso il citato Sistema Informativo CeDoc, in cui sono visibili all'indirizzo <https://cedoc-webgis.regione.sardegna.it>, le informazioni principali inerenti alle acque di balneazione, i punti di campionamento, la qualità delle acque ed i certificati analitici relativi alle analisi dei campionamenti del monitoraggio.

I Comuni, ai sensi dell'art.15 del D.lgs. n. 116/08, hanno un ruolo primario per quanto riguarda l'informazione al pubblico e, pertanto, devono mettere a disposizione, con tempestività, durante la stagione balneare, in punti facilmente accessibili e nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione (percorsi pedonali di accesso a spiaggia e mare, eventuale punto di informazione o ufficio turistico della spiaggia, accesso allo stabilimento balneare, etc.) le seguenti informazioni:

- elenco delle acque di balneazione di pertinenza
- durata della stagione balneare
- calendario di monitoraggio
- ubicazione del punto di prelievo
- classificazione preliminare di qualità



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

- eventuale divieto di balneazione temporaneo: cause e durata
- eventuali presenze di proliferazione algale attestate dalle strutture tecniche preposte al controllo
- risultati dei monitoraggi degli anni precedenti
- indicazioni delle fonti da cui reperire informazioni più dettagliate (sito Internet del Comune, della Regione, referenti locali, ecc.).

Tali informazioni devono essere contenute in **apposita cartellonistica** il cui formato, condiviso a livello nazionale, è reso disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna attraverso il citato portale della balneazione.

Sono, inoltre, di competenza comunale, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 116/08:

- a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio;
- b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
- c) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b);
- d) l'apposizione di segnaletica che indichi i divieti di balneazione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione;
- e) la segnalazione di eventuali previsioni di inquinamento di breve durata, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione.

Per le finalità inerenti alle informazioni ed alle comunicazioni di tempestivo intervento, i Comuni dovranno mantenere costantemente aggiornate la Regione (Servizio Tutela e gestione delle risorse idriche) e l'ARPAS, e ciò anche in merito ai nominativi dei referenti per le attività in oggetto, i relativi indirizzi e-mail e recapiti telefonici, verificando la correttezza delle informazioni inserite nei profili delle acque di balneazione sopra citati.

A tal proposito è utile osservare che saranno disponibili, in tempo reale, le informazioni relative ad aggiornamenti normativi, eventuali superamenti dei limiti di norma rilevati dall'ARPAS, nonché le ordinanze di divieto alla balneazione emesse dai Sindaci dei Comuni interessati o altri provvedimenti prescrittivi, nella sezione "Monitoraggi" alla voce "Anno in corso" del sito regionale dedicato alla balneazione <https://www.sardegnaambiente.it/balneazione/>.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA**

Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

8. ELENCO DEGLI ALLEGATI

- Allegato 1 - Elenco Acque di Balneazione
- Allegato 2a - Elenco Acque di Balneazione - Trattati Comunali – Ordinamento per Codice NUMIND
- Allegato 2b - Elenco Acque di Balneazione - Trattati Comunali – Ordinamento per Provincia/Comune
- Allegato 3 - Elenco delle Acque non controllate
- Allegato 4 - Elenco delle Acque non adibite
- Allegato 5 - Calendario di monitoraggio
- Allegato 6a - Modello comunicazione fuori norma e revoca
- Allegato 6b - Modello comunicazione fuori norma generico
- Allegato 7 - Elenco Punti di prelievo
- Allegato 8 – Modello cartellonistica con informazioni base

La presente circolare sarà pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna e sul BURAS.

**Direttore Generale dell'Agenzia
Regionale del Distretto Idrografico**

Costantino Azzena

P. Signorile/Sett. Monit. Bil. Idr.
M. T. Pintus/Resp. Sett. Monit. Bil. Idr.
P. Botti/Dir. Serv. TGR

